

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II<sup>o</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CFA**

**(2017/2018)**

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 084/CFA- RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2018

## I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **2. RICORSO DELLA SOCIETA' SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/35 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 10.II.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)

Con reclamo ritualmente proposto, il sig. Franco Fedeli, quale amministratore della S.S. Sambenedettese a.r.l. impugnava la decisione resa dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 TFN del 15.9.2016), che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante e della società in ordine ai fatti a loro ascritti irrogando, signor Franco fedeli, inibizione per 30 giorni e alla S.S. Sambenedettese a.r.l. l'ammenda di e 20.000,00.

Preliminarmente, veniva censurato con il proposto reclamo l'omesso provvedimento di riunione di codesto procedimento con l'altro parallelo, riguardante le medesime parti, oggetto del separato reclamo n. 88 in trattazione in codesta medesima riunione.

Nel merito, si contestava la decisioni impugnata per erronea valutazione degli atti ritualmente acquisiti al procedimento disciplinare sportivo, esponendo che non potevasi ascrivere alcuna responsabilità alle parti incolpate, atteso che erano stati depositati i documenti idonei a ritenere che nessuna violazione era stata in effetti posta dalle stesse in essere.

### **Motivi della decisione**

Esaminando preliminarmente la censura in ordine all'omessa riunione dei due procedimenti (n. 87 e n. 88), questa Corte ritiene di condividere la decisione assunta dal Primo Giudice. Ancorché, infatti, entrambi i detti procedimenti riguardino le medesime parti e sostanzialmente anche i medesimi capi di incolpazione, le circostanze di fatto poste a base degli stessi sono totalmente diverse e si ritiene quindi giusto che vengano trattate in due diversi processi.

Il reclamo, invece, risulta fondato nel merito e va, conseguentemente, accolto.

E' stato acquisito agli atti il contratto intercorso fra la reclamante e la società Siglob, con il quale erano stati demandati a quest'ultima tutti i problemi attinenti alla sicurezza.

Risulta altresì provato che in forza di detto contratto, la Sambenedettese avesse provveduto, in data 9.11.2016 ed in data 20.5.2017, a notificare il sig. Simone Vannini nella sua qualità di delegato alla sicurezza ed il sig. Emilio Manfroni, entrambi di Siglob, dell'incontro fissato per i giorni 14 e 15

novembre 2016 e dell'ulteriore incontro il 29.5.2017, invitandoli a partecipare, nelle descritte date, ai corsi formativi di aggiornamento organizzati F.I.G.C..

In via di mero fatto, le persone delegate dalla S.S. Sanbenedettese a rappresentarla nei richiamati incontri non hanno partecipato agli stessi, omettendo di dare qualsivoglia inerente notizia alla delegante ed a fronte dell'omessa partecipazione, il Tribunale Federale ha fondato la propria pronuncia di colpevolezza.

Esaminando in astratto la tipologia di colpevolezza prevista dall'Ordinamento Sportivo per il caso di specie, si osserva che la stessa è diretta e non oggettiva, mentre è stata applicata come se si trattasse di responsabilità oggettiva

Nella responsabilità diretta, l'incolpato risponde per un fatto proprio, mentre nella responsabilità oggettiva, risponde per un fatto altrui.

A fronte della dedotta diversificazione, deve esaminarsi il comportamento del sig. Fedeli, per valutare se egli abbia posto in essere comportamenti o omissioni che possano integrare la fattispecie di cui ai capi di incolpazione a lui ascritti.

Ebbene, lo stesso, avuta notizia degli incontri a cui la società dal medesimo rappresentata doveva necessariamente partecipare, si è affrettato a designare le persone delegate, assicurandosi del loro assenso alla partecipazione.

In siffatta situazione, nessuna colpa può essere imputata alla società calcistica ed al suo legale rappresentante, perché da parte loro, sono stati posti in essere tutti i comportamenti idonei ad integrare il pieno rispetto del precetto normativo.

Non risulta peraltro a loro imputabile la circostanza che i delegati a partecipare agli incontri, li abbiano poi disertati. Una responsabilità si sarebbe in ipotesi potuta ravvisare se i delegati avessero per tempo rappresentato un personale impedimento e nessuno avesse provveduto a sostituirli, ma detta circostanza non ricorre nella fattispecie, atteso che gli interessati hanno avuto cognizione dell'omessa partecipazione agli incontri, solo nel momento in cui è stato loro notificato l'atto di deferimento.

Nel dover necessariamente assolvere gli incolpati per non aver commesso colpe loro proprie, La Corte coglie, peraltro, l'occasione per stigmatizzare la facilità con cui potrebbe eludersi una norma posta a salvaguardia di interessi primari dell'Ordinamento sportivo, ma al riguardo, può solo limitarsi ad invocare un provvedimento normativo diretto a prevenire detta elusione. Si potrebbe, in ipotesi, imporre l'obbligo di delegare persone che per la loro affiliazione siano soggette alla Giustizia Sportiva, onde renderle sanzionabili in proprio per l'ipotesi di loro comportamenti omissivi, ovvero, prescindendo dai casi singoli, più in generale, si potrebbe trasformare la responsabilità diretta in responsabilità oggettiva, onde rendere maggiormente responsabili le società e/o i loro legali rappresentanti in ordine alla puntuale osservanza delle deleghe da loro conferite ed alla affidabilità dei delegati.

Sta di fatto, però, che con la vigente normativa, se si valuta che gli interessati hanno fatto quanto nei loro poteri per dare attuazione ai precetti federali, delegando appositamente le persone che avrebbero dovuto partecipare agli incontri di aggiornamento e siano state poi le persone delegate, a rendersi inadempienti, devesi applicare esclusivamente il principio della responsabilità diretta, in forza del quale, nessuno può essere condannato per responsabilità altrui.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società SS Sambenedettese ARL di San Benedetto Del Tronto (AP) e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. H), DEL TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI - DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3971/36 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 13.11.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)

Con reclamo ritualmente proposto, il sig. Franco Fedeli, quale amministratore della S.S. Sambenedettese a.r.l. impugnava la decisione resa dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 TFN del 15.9.2016), che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante e della società in ordine ai fatti a loro ascritti irrogando, signor Franco fedeli, inibizione per 30 giorni e alla S.S. Sambenedettese a.r.l. l'ammenda di € 20.000,00.

Preliminarmente, veniva censurato con il proposto reclamo l'omesso provvedimento di riunione di codesto procedimento con l'altro parallelo, riguardante le medesime parti, oggetto del separato reclamo n. 87 in trattazione in codesta medesima riunione.

Nel merito, si contestava la decisioni impugnata per erronea valutazione degli atti ritualmente acquisiti al procedimento disciplinare sportivo, esponendo che non potevasi ascrivere alcuna responsabilità alle parti incolpate, atteso che erano stati depositati in atti i documenti idonei a ritenere che nessuna violazione era stata in effetti posta dalle stesse in essere.

#### **Motivi della decisione**

Esaminando preliminarmente la censura in ordine all'omessa riunione, questa Corte ritiene di condividere la decisione assunta dal Primo Giudice. Ancorché, infatti, i due procedimenti riguardino le medesime parti e sostanzialmente anche i medesimi capi di incolpazione, le circostanze di fatto poste a base degli stessi sono totalmente diverse e si ritiene quindi giusto che vengano trattate in due diversi processi

Il reclamo, invece, risulta fondato nel merito e va, pertanto, accolto.

E' emerso da riscontri documentali debitamente acquisiti agli atti che dopo aver ricevuto l'invito a partecipare all'incontro del giorno 28.3.2017 organizzato dalla Lega in accordo con la FIGC, avente per tema "la tutela della salute e la lotta al doping", il sig. Fedeli, legale rappresentante della S.S. Sambenedettese, già in data 21.3.2017 aveva inviato alla Lega Italiana Calcio Professionistico il nominativo del dott. Marzio Conio, di professione medico, delegato a partecipare all'incontro, mentre in data 26.3.2017 era stato consegnato al dott. Conio la convocazione per la data innanzi indicata, onde partecipare all'incontro presso il Centro Federale di Coverciano

Risulta altresì provato che il dott. Conio, che pur aveva accettato di rappresentare la S.S. Sanbenedettese nell'incontro del 28.3.2017, proprio nella notte tra il 27 ed il 28.3.2017 è stato colpito da una grave colica renale, per la quale ha dovuto far ricorso alla cura dei sanitari di struttura pubblica, che dopo aver praticato la terapia urgente del caso, gli hanno prescritto cinque giorni di riposo (certificato Asl Marche 28.3.2017)

In via di mero fatto, per l'impedimento dovuto a gravi motivi di salute, il delegato a rappresentare la S.S. Sanbenedettese non ha quindi partecipato al richiamato incontro ed a fronte di detta omissione, il Tribunale Federale ha fondato la propria pronuncia di colpevolezza.

Esaminando in astratto la tipologia di colpevolezza prevista dall'Ordinamento Sportivo per il caso di specie, si osserva che la stessa è diretta e non oggettiva.

Nella responsabilità diretta, l'incolpato risponde per un fatto proprio, mentre nel caso di responsabilità oggettiva, risponde per un fatto altrui.

A fronte della dedotta diversificazione, deve esaminarsi il comportamento del signor Fedeli, per valutare se egli abbia posto in essere comportamenti o omissioni che possano integrare la fattispecie di cui ai capi di incolpazione a lui ascritti.

Ebbene, lo stesso, avuta notizia dell'incontro a cui la società che rappresentava doveva necessariamente partecipare, si è affrettato a designare la persona delegata a prender parte al detto incontro, assicurandosi del suo assenso alla partecipazione.

In siffatta situazione, nessuna colpa può essere imputata alla società calcistica ed al suo legale rappresentante, perché da parte loro sono stati posti in essere tutti i comportamenti idonei ad integrare il pieno rispetto del precetto normativo.

Non risulta peraltro a loro imputabile la circostanza che il delegato a partecipare allo incontro lo abbia poi disertato, oltretutto, per circostanza ampiamente sorretta da valida giustificazione. Una responsabilità si sarebbe in ipotesi potuta ravvisare se il delegato avesse per tempo rappresentato un personale impedimento e nessuno avesse provveduto a sostituirlo per tempo, ma detta

circostanza non ricorre nella fattispecie, atteso che la causa dell'impedimento si è manifestata proprio poche ore prima del fissato incontro, quando era ormai impossibile organizzare un'adeguata sostituzione di persona qualificata.

Il Tribunale ha, oltretutto, sbagliato, nel non ravvisare che l'assenza del dott. Conio era dovuta a causa di forza maggiore assolutamente imprevedibile, giustificata con la presentazione di un certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica (ASL Marche 2) e come tale, insindacabile.

Nel dover necessariamente assolvere gli incolpati per non aver commesso colpe loro proprie, La Corte coglie, peraltro, l'occasione per stigmatizzare la facilità con cui potrebbe eludersi una norma posta a salvaguardia di interessi primari dell'Ordinamento sportivo, ma al riguardo, può solo limitarsi ad invocare un provvedimento normativo diretto a prevenire detta elusione. Si potrebbe, in ipotesi, imporre l'obbligo di delegare persone che per la loro affiliazione siano soggette alla Giustizia Sportiva, onde renderle sanzionabili in proprio per l'ipotesi di loro comportamenti omissivi, ovvero, prescindendo dai casi singoli, più in generale, si potrebbe trasformare la responsabilità diretta in responsabilità oggettiva, onde rendere maggiormente responsabili le società e/o i loro legali rappresentanti in ordine alla puntuale osservanza delle deleghe da loro conferite ed alla affidabilità dei delegati, ma queste sono mere ipotesi normative de iure condendo.

Sta di fatto che con la vigente normativa, se si valuta che gli incolpati hanno fatto quanto nei loro poteri per dare attuazione ai precetti federali, delegando appositamente persona qualificata a partecipare agli incontri di aggiornamento e sia poi la persona delegata a rendersi inadempiente (nella fattispecie, peraltro, per causa di forza maggiore), si deve applicare esclusivamente il principio della responsabilità diretta, in forza del quale, nessuno può essere condannato per responsabilità altrui.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società SS Sambenedettese ARL di San Benedetto Del Tronto (AP) e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogna, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO DELLA SOCIETA' VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASTORELLI ALFREDO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 367/A DEL 26.4.2016;**
- **AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4128/21 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.11.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018, ha inflitto al signor Alfredo Pastorelli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vicenza Calcio S.p.A., la sanzione della inibizione per 40 giorni ed alla Società Vicenza Calcio S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

Le sanzioni sono state inflitte, per quanto riguarda il signor Pastorelli, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto l), lett. i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società Vicenza Calcio S.p.a. all'incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al *doping* organizzato dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017 presso il Centro Tecnico di Coverciano e, per quanto riguarda la Società Vicenza Calcio S.p.a. a titolo di responsabilità diretta, ai

sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

La Società Vicenza Calcio S.p.A., nel frattempo assoggettata a procedura fallimentare, ha proposto reclamo avverso tale decisione, in persona del curatore fallimentare, Dott. Nerio De Bortoli, difeso dall'Avv. Massimo Diana e dall'Avv. Vittorio Rigo, deducendo un'inidonea valutazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei comportamenti tenuti dal Presidente *pro tempore* ed una loro erronea sussunzione nelle norme asseritamente violate.

In particolare, la Società reclamante ha dedotto che:

- l'incontro in questione, dato l'oggetto e gli argomenti trattati (quali si ricavano altresì dal programma delle relazioni), era certamente diretto e riservato a soggetti professionalmente qualificati quali i medici dei club; ciò si desume del resto dai comunicati, in data 24.3.2017 e 28.3.2017, allegati al reclamo, con i quali la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio ne ha pubblicizzato i contenuti e l'esito, precisando, fra l'altro, che *"si è trattato della prima volta in cui la Commissione Antidoping e Tutela della Salute della FIGC ha incontrato tutti insieme i medici dei club partecipanti ai campionati professionistici"*;

- della necessità di partecipare al suddetto incontro era stato pertanto avvertito, con mail del 7.2.2017, inviatagli dal Segretario Generale della società (anch'essa allegata al reclamo), l'allora medico sociale del Vicenza, che si identificava nel Dott. Enrico Ligabue;

- malauguratamente, nella stessa giornata dell'incontro, era stato messo in programma un delicato intervento chirurgico a carico del portiere della prima squadra, Francesco Benussi, già pochi mesi prima operato al ginocchio e nuovamente infortunatosi nel corso di un incontro del 4.3.2017, infortunio per il quale la tentata terapia riabilitativa non aveva sortito effetto (anche le suddette vicende sono ampiamente documentate con articoli di stampa e copie delle denunce di infortunio presentate all'Inail, allegate al reclamo);

- va precisato che, secondo quanto rappresentato dalla società reclamante, il Dott. Ligabue non avrebbe dovuto assistere all'intervento ed avrebbe pertanto potuto recarsi a Coverciano. Solo ad intervento già iniziato il medico sociale, essendo insorte alcune complicanze, era stato pregato dal chirurgo operatore di intervenire in sala operatoria per coadiuvarlo nel risolverle, così come lo stesso Dott. Ligabue aveva attestato in una lettera di giustificazione datata 28.3.2017 (anch'essa allegata al reclamo);

- dell'impossibilità del Dott. Ligabue di partecipare all'incontro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, era stata data immediata notizia alla segreteria organizzativa dell'incontro e alla F.I.G.C. con mail del Segretario Generale del Vicenza, inviata alle h. 18.02 del 28.3.2017 (anch'essa allegata al reclamo), nella quale la società spiegava i motivi per i quali il proprio medico sociale non aveva potuto partecipare all'incontro e manifestava la disponibilità della società a partecipare, con il proprio medico sociale ad altri incontri sullo stesso tema, eventualmente organizzati anche per club di categoria inferiore;

- la mancata partecipazione all'incontro non potrebbe pertanto essere disciplinarmente imputata al deferito e conseguente alla società, in quanto sarebbe stata determinata da una situazione eccezionale e imprevedibile riconducibile al concetto della c.d. "forza maggiore";

- in ogni caso risulterebbe ingiusto il deferimento del Presidente *pro tempore* che aveva posto in essere tutto quanto necessario per assicurare la partecipazione all'incontro del medico sociale, unico soggetto, quest'ultimo, che avrebbe casomai dovuto essere deferito, salvo poi dimostrare a suo carico la deliberata volontà di non partecipare all'incontro o, quanto meno, la colposa inosservanza di tale obbligo;

- la sanzione applicata sarebbe comunque eccessiva, tenuto conto che, anche a voler configurare una colpa, essa sarebbe lievissima, e avrebbe dovuto pertanto comportare una pena ridotta anche sotto il minimo edittale mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

Il reclamante ha perciò concluso chiedendo il proscioglimento o, in subordine, il riconoscimento di attenuanti generiche e la riduzione sotto il minimo edittale delle rispettive sanzioni.

2. Il reclamo è fondato e va di conseguenza accolto.

L'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. dispone che "le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e

degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

L'art. 4, comma 1, dello stesso codice stabilisce che "le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali".

Con delibera pubblicata nel comunicato ufficiale n. 367/A, in data 26 aprile 2016, è stato approvato il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, secondo il quale le società, per partecipare al campionato di Serie B - stagione sportiva 2016/2017, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti trascritti nel testo in relazione ai criteri legali ed economico - finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

Tra i criteri sportivi e organizzativi, il titolo III prevede che le società appartenenti alla Lega di Serie B devono, entro il termine del 24.6.2016, osservare determinati adempimenti, tra i quali anche l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della salute e della lotta al doping (lett. i).

Nel caso di specie, il signor Pastorelli è stato deferito per violazione del richiamato art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e il Vicenza Calcio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

L'iscrizione a titolo di responsabilità diretta al rappresentante legale della Società e, di conseguenza alla Società, impone di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in assenza del quale la responsabilità del fatto, pur storicamente avvenuto, non può essere imputato ai deferiti.

In particolare, per accertare se il fatto illecito possa essere ascritto a titolo di colpa, è necessario valutare se la Società, e per essa il suo legale rappresentante, abbia posto diligentemente in essere tutto quanto necessario per adempiere all'impegno assunto in sede di dichiarazione per l'ammissione al campionato, vale a dire se abbia posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di almeno un proprio rappresentante agli incontri *de quibus*.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, emerge che:

- il Vicenza Calcio, tramite il suo Segretario Generale, ha tempestivamente avvertito dell'incontro, dedicato alla trattazione di tematiche specialistiche di ordine medico e sanitario e della necessità di parteciparvi il proprio medico sociale, Dott. Enrico Liguabue;
- quest'ultimo solo per circostanze impreviste ed imprevedibili e, peraltro, strettamente collegate con la sua attività di medico sociale, quale sono quelli legate all'intervento chirurgico eseguito a carico del portiere titolare eseguito quello stesso giorno e alle complicità insorte nel corso dell'intervento, non ha potuto presenziarvi;
- di tale impossibilità oggettiva la società Vicenza Calcio ha immediatamente messo al corrente, via mail, gli organizzatori dell'incontro e la stessa Federazione Calcio, spiegando le ragioni dell'assenza del suo rappresentante, pregando di giustificarlo e chiedendo di poter partecipare ad altro incontro, eventualmente organizzato anche per società di serie inferiore.

3. Tali fatti dimostrano che la Società, e per essa il proprio legale rappresentante, aveva posto in essere le misure organizzative necessarie ad assicurare la presenza all'incontro del proprio medico sociale, resasi poi impossibile per circostanze imprevedibili, incontingibili e urgenti, subito rappresentate agli organi federali, per cui non pare possibile intravedere profili di colpa (né tantomeno di dolo) nella condotta dei deferiti.

Ne consegue che nessuna responsabilità diretta può essere imputata al signor Pastorelli ed alla Società Vicenza Calcio S.p.A. per l'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1, lett. i) del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017.

Di qui, la fondatezza del reclamo ed il suo accoglimento e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, l'annullamento delle sanzioni irrogate.

All'accoglimento del reclamo segue la restituzione della relativa tassa.

4. Nondimeno - al fine di evitare una possibile elusione della prescrizione che prevede tra gli adempimenti a carico delle Società l'impegno a partecipare agli incontri organizzati dalla FIGC su temi particolarmente "sensibili" - il Collegio ritiene di formulare le seguenti considerazioni:

- richiama l'attenzione della Procura Federale sul fatto che, nelle fattispecie in discorso, ove le Società abbiano posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante, potrebbe essere valutata la possibilità, sussistendone i relativi presupposti, di imputare a titolo di responsabilità diretta la violazione ai tesserati incaricati a cui, secondo l'ordinario nesso di causalità, può in concreto ascriversi la mancata partecipazione agli incontri;

- sottopone alla valutazione della Presidenza Federale la possibilità di prevedere, al fine di incentivare ulteriormente l'attività, anche di vigilanza e controllo, delle Società interessate, una disposizione che imputi la mancata partecipazione alle Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio SpA di Vicenza (VI) e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO DELLA SOCIETA' AC LUMEZZANE SPA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 40 INFLITTA AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. G) E I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;**
- **AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4230/47 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 20.II.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018, ha inflitto al signor Renzo Fausto Cavagna, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa, la sanzione della inibizione per 40 giorni ed alla Società AC Lumezzane Spa la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00.

Le sanzioni sono state inflitte, per quanto riguarda il signor Cavagna, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto l), lett. g e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicazione Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società AC Lumezzane Spa all'incontro sul tema del razzismo (lett. g della suddetta disposizione) e all'incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive (lett. i della suddetta disposizione) organizzati dalla FIGC il 27.3.2017 e, per quanto riguarda la AC Lumezzane Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

La AC Lumezzane S.p.A. ed il signor Renzo Fausto Cavagna, difesi dall'Avv. Gianmaria Daminato, hanno proposto reclamo avverso tale decisione sostenendo un'inidonea valutazione dei comportamenti ed una loro erronea sussunzione nelle norme asseritamente violate.

In particolare, i reclamanti hanno posto in rilievo che:

- la Società AC Lumezzane aveva individuato i propri calciatori Tommaso Lella e Massimiliano Tagliani quali partecipanti al seminario del 27.3.2017 e di avere comunicato, in data 21.3.2017, che gli stessi avrebbero partecipato al seminario suddetto;

- i calciatori Lella e Tagliani, per problemi personali, non hanno partecipato all'incontro senza avvisare la Società la quale, avvertita dagli organizzatori il giorno stesso, non era in condizione di inviare un sostituto;

- la comunicazione del 28.3.2017, con cui i due tesserati hanno comunicato alla Società che, per problemi personali, non sono potuti essere presenti, è stata inviata ai referenti della Lega in data 30.3.2017;

- l'evento non potrebbe essere imputato alla Società e al suo Presidente a titolo di responsabilità diretta;

- se fosse ravvisabile una responsabilità, si tratterebbe di responsabilità oggettiva per la Società e la sanzione, quindi, andrebbe notevolmente ridotta.

Di talché, i reclamanti hanno concluso chiedendo il proscioglimento o, in subordine, la riduzione al minimo delle rispettive sanzioni.

2. Il reclamo è fondato e va di conseguenza accolto.

L'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. dispone che "le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

L'art. 4, comma 1, dello stesso codice stabilisce che "le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali".

Con delibera, pubblicata nel comunicato ufficiale n. 368/A in data 26.4.2016, è stato approvato il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, secondo il quale le società, per partecipare al campionato di divisione unica Stagione Sportiva 2016/2017, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti trascritti nel testo in relazione ai criteri legali ed economico - finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

Tra i criteri sportivi e organizzativi, il titolo III prevede che le società della Divisione Unica devono, entro il termine del 24.6.2016, osservare determinati adempimenti, tra i quali: l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico (lett. g); l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della salute e della lotta al doping (lett. i).

Nel caso di specie, il signor Cavagna è stato deferito per violazione del richiamato art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e la AC Lumezzane Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

L'iscrizione a titolo di responsabilità diretta al rappresentante legale della Società e, di conseguenza alla Società, impone di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in assenza del quale la responsabilità del fatto, pur storicamente avvenuto, non può essere imputato ai deferiti.

In particolare, per accertare se il fatto illecito possa essere ascritto a titolo di colpa, è necessario valutare se la Società, e per essa il suo legale rappresentante, abbia posto diligentemente in essere tutto quanto necessario per adempiere all'impegno assunto in sede di dichiarazione per l'ammissione al campionato, vale a dire se abbia posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di almeno un proprio rappresentante agli incontri de quibus.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, emerge che:

- la Società AC Lumezzane, in data 21.3.2017, ha inoltrato via mail all'indirizzo [licenze.sportiviorganizzativi@figc.it](mailto:licenze.sportiviorganizzativi@figc.it) la scheda di partecipazione al seminario del 27.3.2017 su antirazzismo ed integrity con l'indicazione dei calciatori Tommaso Lella e Massimiliano Tagliani come partecipanti;

- i due calciatori, con nota del 28.3.2017 indirizzata alla AC Lumezzane S.p.A., hanno dichiarato che, dopo avere accettato l'incarico di partecipare al seminario antirazzismo in programma a Roma il 27.3.2017 per la detta Società, non ci sono andati "per nostri problemi personali ma di non aver prima avvertito la società stessa";

- la Società AC Lumezzane, in data 30.3.2017, ha inoltrato la dichiarazione resa dai calciatori Lella e Tagliani via mail all'indirizzo [licenze.sportiviorganizzativi@figc.it](mailto:licenze.sportiviorganizzativi@figc.it).

Tali fatti dimostrano che la Società, e per essa il proprio legale rappresentante, aveva posto in essere le misure organizzative necessarie ad assicurare la presenza al seminario di almeno un proprio tesserato, per cui non sussistono i presupposti fondanti della colpa (oltre che del dolo) nella condotta dei deferiti.

Ne consegue che alcuna responsabilità diretta può essere imputata al signor Cavagna ed alla AC Lumezzane spa per l'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lett. g



e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017.

Di qui, la fondatezza del reclamo ed il suo accoglimento e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, l'annullamento delle sanzioni irrogate.

All'accoglimento del reclamo segue la restituzione della relativa tassa.

3. Nondimeno - al fine di evitare una possibile elusione della prescrizione che prevede tra gli adempimenti a carico delle Società l'impegno a partecipare agli incontri organizzati dalla FIGC su temi particolarmente "sensibili" - il Collegio ritiene di formulare le seguenti considerazioni:

- richiama l'attenzione della Procura Federale sul fatto che, nelle fattispecie in discorso, ove le Società abbiano posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante, potrebbe essere valutata la possibilità, sussistendone i relativi presupposti, di imputare a titolo di responsabilità diretta la violazione ai tesserati incaricati a cui, secondo l'ordinario nesso di causalità, può in concreto ascriversi la mancata partecipazione agli incontri;

- sottopone alla valutazione del legislatore sportivo la possibilità di prevedere, al fine di incentivare ulteriormente l'attività, anche di vigilanza e controllo, delle Società interessate, una disposizione che imputi la mancata partecipazione alle Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società AC Lumezzane SpA di Lumezzane (BS) e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO DEL SIG. STOPPA Vito (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell'8.2.2018)

**7. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell'8.2.2018)

Il sig. Vito Stoppa, nella sua qualità, all'epoca dei fatti contestati, di tecnico della soc. ASD Futsal Bisceglie 1990, nonché il sig. Luciano Sciacqua, nella sua qualità di presidente pro-tempore del medesimo sodalizio sportivo, hanno proposto rituali reclami avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare - con la quale è stata inflitta, al sig. Stoppa, la sanzione della squalifica di mesi 2 e alla società quella dell'ammenda di €. 500,00 (C.U. n. 39/TFN dell'8 febbraio 2018), in relazione a quanto segue.

La Procura Federale, con atto di deferimento del 28 novembre 2017, aveva evocato innanzi il giudice ritenuto competente il sig. Stoppa, tesserato - all'epoca- per la società anzidetta, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis CGS nonché la stessa ASD Futsal Bisceglie 1990, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2 C.G.S. in relazione ai fatti che si narra.

Il Presidente della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. aveva inviato a quell'Ufficio, in data 8 novembre 2017, un esposto - con allegata copia di una pagina *Facebook* in cui erano riportate dichiarazioni, rese in data 8 ottobre 2017, dal sig. Stoppa nei confronti del direttore della gara ASD Futsal Bisceglie 1990 - Meta C5 del giorno 7 ottobre 2017, nonché dell'intera classe arbitrale, ritenute lesive della reputazione e onorabilità professionale dell'arbitro, dell'intera classe di appartenenza e, da ultimo, della complessiva istituzione federale.

Il Requirente valutata, da un lato, la indubbia natura pubblica di simili dichiarazioni e l'intrinseca natura offensiva delle stesse, travalicanti l'ambito di un legittimo diritto di critica e di espressione, ha proceduto a deferire, appunto con nota del 28 novembre 2017, al competente Tribunale Federale Nazionale – sezione Disciplinare, sia l'autore delle anzidette dichiarazioni che la società per la quale era tesserato, affinché rispondessero, il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 5, comma 1 C.G.S. e la seconda, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2 C.G.S. della lesività delle affermazioni testualmente così riportate *“ In questo caso in campo c'è un tesserato AIA che dopo aver fischiato un quinto fallo inesistente si porta ancora l'errore con se al posto di cancellarlo dalla mente. Pensa più al giudizio che gli darà l'osservatore posizionato sugli spalti anziché pensare ad “ARBITRARE”. “Mi chiedo quando capiranno o quando verrà dato l'input dai responsabili degli arbitri, che le partite equilibrate non devono essere decise dalle loro scelte” “in queste partite va fischiato solo quel che è certo (che tutto il palazzetto ha visto) che anche il custode sa valutare. Non è possibile che nel secondo campionato nazionale un intero palazzetto si chiede perché quel giocatore abbia preso il secondo giallo, prima di un time out” “Non è possibile che venga detto io non so se verrà fischiato il time out, se non lo sai significa che sei sotto la partita, la stai subendo, non sai cosa sta accadendo. Sei solo partecipe di un film che ti passa davanti ed a tratti provi ad entrare” e “Dovete capire che i protagonisti sono i giocatori con le loro giocate con i loro gol (che fanno lo spettacolo della disciplina Futsal) e non voi per i vostri fischi o non fischi”.*

Istruito il procedimento, il tecnico aveva fatto pervenire una memoria difensiva nella quale aveva negato la portata offensiva delle sue dichiarazioni, da lui considerate all'interno del perimetro rappresentato dal legittimo diritto di critica ed il sodalizio sportivo che, negando la lesività delle medesime dichiarazioni, aveva asserito di essersi dotata di un proprio puntuale regolamento al fine di assicurare, da parte dei propri tesserati, un comportamento sempre corretto.

Nella riunione del 2 febbraio 2018 le parti in causa si sono tutte riportate, sostanzialmente, alle argomentazioni scritte nei rispettivi atti e il difensore del sig. Stoppa ha posto, altresì, in via preliminare, un'eccezione relativa all'asserito difetto di giurisdizione del Tribunale Federale in quanto, nella fattispecie, il potere di cognizione competerebbe alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 1 del relativo Regolamento.

Il Tribunale Federale, al termine del dibattimento, ha assunto la decisione qui impugnata nella quale, affermata la propria giurisdizione in ragione del fatto che quanto deferito rientra nel comportamento sussumibile nella disciplina ex art 39, comma 1 del medesimo Regolamento, con conseguente cognizione demandata agli organi ordinari della Giustizia Sportiva della FIGC, ha espresso il proprio convincimento che le riportate asserzioni abbia avuto un contenuto sicuramente offensivo, integrante quello che *“il sentimento comune avverte in quel determinato momento storico come offensivi e indecorosi per l'istituzione cui sono indirizzati.”* censurandole con la comminazione delle sanzioni surriportate.

Avverso la decisione hanno proposto rituale ricorso sia il tesserato che la società sportiva.

Nel proprio libello difensivo il sig. Stoppa, per il tramite dell'avv. Tortorella, ha ribadito il ritenuto difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva nel caso de quo, nonché la supposta carenza motivazionale della stessa decisione in punto di affermata lesività delle dichiarazioni riportate nella pagina *Facebook*, rientranti – a suo avviso – nel legittimo esercizio di un riconosciuto diritto di critica. Ha chiesto, pertanto, che in accoglimento dell'eccezione posta, sia dichiarato il difetto di giurisdizione e, comunque, nel merito, la mancanza di responsabilità disciplinare del sig. Stoppa.

L'ASD Futsal Bisceglie 1990 ha evidenziato, per la prima volta, il presunto difetto di giurisdizionale, già sollevato dalla difesa del proprio tesserato, e nel merito – richiamando giurisprudenza della Giustizia Sportiva – il proprio avviso che le dichiarazioni oggetto di cognizione rientrino, a pieno titolo, nelle legittime censure espressive del generale diritto di critica.

Ha ricordato, comunque, di aver adottato un proprio regolamento interno finalizzato ad un significativo controllo acché il comportamento dei propri tesserati sia sempre improntato a correttezza. Ha concluso, per quanto riguarda il merito, per il proscioglimento da ogni addebito o, in via subordinata, in caso di condanna, ad una afflizione del tutto simbolica.

Alla riunione di questa Corte, fissata per il giorno 28 febbraio 2018, ha partecipato, per il sig. Stoppa, l'avv. Flavia Tortorella e, per la Procura Federale, l'avv. Stefano Della Porta. Entrambi si sono riportati alle argomentazioni già espresse nei rispettivi atti, chiedendo l'una, una declaratoria di difetto

di giurisdizione della Giustizia Sportiva mentre il rappresentante di parte pubblica la conferma delle statuizioni di prime cure.

## LA CORTE

Esaminati gli atti e ascoltati il rappresentante della Procura Federale e il difensore del sig. Stoppa riuniti preliminarmente i ricorsi proposti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 39/TFN dell'8 febbraio 2018, ritiene gli stessi fondati nel merito e, come tali, meritevoli di accoglimento.

Oggetto della cognizione di questa Corte Federale è la valutazione che quell'organo collegiale di primo grado ha compiuto circa le affermazioni, riportate nella pagina Facebook del sig. Stoppa in data 8 ottobre 2017, relative alla gara Futsal Bisceglie – Meta di calcio a 5 del giorno precedente.

Dette dichiarazioni, riferite con ogni evidenza a quella gara, avevano il contenuto di un'indubbia censura dell'operato dell'arbitro dell'incontro, ritenuto non apprezzabile dal sig. Stoppa sia con riferimento ad una particolare occasione, sia nei confronti del più generale *modus operandi* dei direttori gara.

Orbene, in ordine a tali espressioni, la Procura Federale, nel suo atto di deferimento, ha affermato come che le stesse oltrepassino “i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione” e il Tribunale Federale Nazionale ha condiviso tale valutazione “consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state utilizzate, lo strumento di diffusione e le finalità perseguite...”.

Questa Corte è di diverso avviso.

In disparte l'annotazione che lo strumento di diffusione non integra la lesività o meno di un'espressione ma, semmai, può essere sussunto come indice della sua più o meno grave lesività in relazione al numero dei soggetti potenzialmente messi a parte di tali offensive dichiarazioni, da reputarsi pubbliche proprio in ragione del mezzo adoperato, deve dirsi che l'attento esame di tali affermazioni deve essere svolto proprio avendo riguardo al discrimine operante tra offensività e diritto di critica e di censura.

Dato come acquisito che l'utilizzo della pagina social per la diffusione di espressioni ingiuriose costituisce circostanza aggravante ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. (cfr. ex multis Cass. Pen. n. 4873/2016), deve dirsi che in relazione al reato di diffamazione – fattispecie comportamentale qui, in ipotesi, sovrapponibile – la stessa Suprema Corte ha con chiarezza (e più volte) delineato i confini tra ammissibilità o meno delle critiche alla condotta o al pensiero di taluno affermando che *“In tema di diffamazione, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della contenenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale”* (Cass. Pen. Sez. V n. 7859/2017).

Tale linea di demarcazione, si è ritenuto, deve tracciarsi nella considerazione che *“...il diritto di critica attiene ad un giudizio valutativo che trae spunto da un fatto ed esclude la punibilità di affermazioni lesive dell'altrui reputazione purché le modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta espresse, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. Si deve, altresì, considerare, nella valutazione del requisito della contenenza, il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. In quest'ambito, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca...”* (Cass. Pen. Sez. V n. 317/2017 e, in termini, Cass. Pen. n. 2200/16 e n. 4953/16).

Alla luce dei riportati criteri può affermarsi il raggiunto convincimento che, in via generale, per la punibilità di un comportamento diffamante, oltre ad una sua puntuale contestualizzazione, occorre rinvenire l'intrinseca gratuità di espressioni di grave aggressione ai valori costituenti il patrimonio di onorabilità di un soggetto. Patrimonio che può considerarsi pregiudicato solo dalla palese ed evidente alterazione di un ammesso confronto critico che, se non caratterizzato da adeguata proporzionalità tra addebito e censura, sicuramente diviene strumento per irrompere nella vita e nella reputazione del destinatario al solo fine di portare un ingiusto ed infamante discredito.

Riflessioni che attengono ad una considerazione che non coinvolge, in maniera e con finalità di pura offesa, l'operato o il pensiero di taluno ma si limitano, pur con toni aspri e forti, a censurarlo, non concretizzano alcuna diffamante, ingiusta e gratuita lesione dell'onore e della stimabilità di un soggetto.

Questo è il convincimento del Collegio.

Seguendo, perciò, questa linea direttrice, la Corte è dell'avviso che le frasi "postate" sulla pagina Facebook del sig. Stoppa, temporalmente riferibili all'evento agonistico appena trascorso ed emotivamente legate al negativo epilogo di quello, si dimostrano quali espressioni che, pur trovando terreno di coltura in un comune - e non commendevole - sfavore per tutto ciò che non soddisfa, con immediatezza, ogni nostra e più superficiale esigenza o convinzione, non raggiungono il livello di vera e propria denigrazione dell'onore del direttore di gara interessato, del quale si è contestata la congruità di una decisione tecnico-disciplinare, accomunandola poi ad un - condivisibile o meno che sia - convincimento di come una direzione di gara debba o possa essere orientata a rispettare finalità generali.

Né appare colta da un giudizio infamante la classe arbitrale nel suo complesso e men che meno la stessa istituzione federale, le cui negative valutazioni appaiono essere più il risultato di deduzioni che non esplicita asserzione.

In conclusione, questa Corte giudica che quanto riportato dal sig. Stoppa sulla propria pagina Facebook, in data 8 ottobre 2017, non integri la violazione del precetto tutelato dagli art. 1 bis e 5 C.G.S. in ragione del fatto che le espressioni ivi pubblicate esprimono solo una critica, forte e decisa, alla direzione di gara e un auspicio o raccomandazione generica - e, si ritiene, irragionevole e scomposta - acché, da parte degli organi competenti, si tenga conto della reale finalità delle competizioni, che il tecnico ritiene di aver soggettivamente colto.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7, rispettivamente proposti dal sig. Stoppa Vito e dalla società ASD Futsal Bisceglie 1990 di Bisceglie (BT), li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Pubblicato in Roma il 4 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini